

PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) MISSIONE 2 COMPONENTE 4 SUB-INVESTIMENTO 2.1b

ACCORDO AI SENSI DELL'ART.15, DELLA LEGGE 241/1990 PER LA REALIZZAZIONE DEL SUB-INVESTIMENTO 2.1b

“Misure per la gestione del rischio di alluvione e per la riduzione del rischio idrogeologico”

CUP di cui alle tabelle allegate al presente accordo

TRA

Il **Dipartimento della Protezione Civile** della Presidenza del Consiglio dei Ministri (C.F. 97018720587) rappresentato dall'Ing. Fabrizio Curcio in qualità di Capo Dipartimento, con sede legale a Roma, in via Ulpiano n. 111 (di seguito “*Dipartimento della Protezione Civile*” o anche “*Amministrazione centrale*”)

E

La **Regione della Lombardia** – Direzione Generale Territorio e Protezione Civile (C.F. 80050050154 - P.IVA 12874720159), rappresentata dall'avv. Attilio Fontana, in qualità di legale rappresentante, con sede legale a Milano, Piazza Città di Lombardia n.1 (di seguito “*Regione*” o anche “*Amministrazione attuatrice*”)

di seguito indicate anche come “**parti**”

VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50 recante “*Codice dei contratti pubblici*” e s.m.i.;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n.241 recante “*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*” e s.m.i.;

VISTA la legge 16 gennaio 2003, n.3, recante “*Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione*” e, in particolare, l'articolo 11, comma 2-bis, ai sensi del quale “*Gli atti amministrativi anche di natura regolamentare adottati dalle Amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, che dispongono il finanziamento pubblico o autorizzano l'esecuzione di progetti di investimento pubblico, sono nulli in assenza dei corrispondenti codici di cui al comma 1 che costituiscono elemento essenziale dell'atto stesso*”;

VISTO il regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, che istituisce lo strumento di recupero e resilienza (regolamento RRF) con l'obiettivo specifico di fornire agli Stati membri il sostegno finanziario al fine di conseguire le tappe intermedie e gli obiettivi delle riforme e degli investimenti stabiliti nei loro piani di ripresa e resilienza;

VISTO il decreto-legge 6 maggio 2021, n.59, convertito con modificazioni dalla legge 1° luglio 2021, n.101, recante “*Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti*”;

VISTO il “*Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza*” (di seguito anche “*PNRR*” o “*Piano*”) presentato alla Commissione in data 30 giugno 2021 e valutato positivamente con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 e notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21, del 14 luglio 2021;

VISTO il regolamento (UE) 2018/1046 del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n.1296/2013, n.1301/2013, n.1303/2013, n.1304/2013, n.1309/2013, n.1316/2013, n.223/2014, n.283/2014 e la decisione n.541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n.966/2012;

VISTO il decreto-legge 31 maggio 2021, n.77 convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n.108, recante: *"Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure"* e, in particolare, l'articolo 8 ai sensi del quale ciascuna Amministrazione centrale provvede al coordinamento delle relative attività di gestione, nonché al loro monitoraggio, rendicontazione e controllo;

VISTO il decreto-legge 10 settembre 2021, n.121, convertito con modificazioni dalla legge 9 novembre 2021, n.156, recante *"Disposizioni urgenti in materia di investimenti e sicurezza delle infrastrutture, dei trasporti e della circolazione stradale"*;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n.303, e successive modificazioni, recante ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n.59;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1° ottobre 2012, recante *"Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri" ed in particolare l'articolo 21, relativo all'organizzazione del Dipartimento della Protezione Civile, e successive modificazioni e integrazioni"*;

VISTO il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n.1, recante: *"Codice della protezione civile"* ed in particolare l'articolo 25, comma 2, lettere d) ed e);

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 26 febbraio 2021, con il quale all'Ing. Fabrizio Curcio è stato conferito l'incarico di Capo del Dipartimento della Protezione Civile ai sensi degli articoli 18 e 28 della legge 23 agosto 1988, n.400, nonché dell'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165 a far data dal 26 febbraio 2021 e fino al verificarsi della fattispecie di cui all'articolo 18, comma 3, della citata legge 23 agosto 1988, n.400, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 1997, n.520;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 9 luglio 2021, che ha individuato le amministrazioni centrali di cui al citato articolo 8 del decreto-legge 31 maggio 2021, n.77, titolari di interventi previsti nel PNRR che provvedono al coordinamento delle relative attività di gestione, nonché al loro monitoraggio, rendicontazione e controllo;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 30 luglio 2021, che istituisce nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei ministri le unità di missione, ai sensi dell'art.1, comma 1, del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 luglio 2021, e individua le strutture dirigenziali già esistenti ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del medesimo decreto, dedicate a svolgere le funzioni di coordinamento, monitoraggio, rendicontazione e controllo degli interventi del PNRR di rispettiva competenza;

VISTO il decreto del Segretario Generale della Presidenza del Consiglio dei ministri del 9 novembre 2021, che istituisce l'Unità organizzativa competente nelle funzioni connesse al PNRR nell'ambito del Dipartimento della Protezione Civile, in particolare con funzioni di coordinamento, monitoraggio, rendicontazione e controllo degli interventi del PNRR di titolarità;

VISTO il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 6 agosto 2021 relativo all'assegnazione delle risorse in favore di ciascuna Amministrazione titolare degli interventi PNRR e corrispondenti milestone e target, con il quale sono state suddivise le risorse di titolarità del Dipartimento della

protezione civile in 400 milioni di euro per i “*progetti in essere*”, e 800 milioni di euro per i “*nuovi interventi*”;

VISTI gli obblighi di assicurare il conseguimento di *target* e *milestone* e degli obiettivi finanziari stabiliti nel PNRR;

TENUTO CONTO che ciascuna Amministrazione centrale provvede al coordinamento delle relative attività di gestione, nonché al loro monitoraggio, rendicontazione e controllo;

VISTA la Missione 2 – Componente 4 – sub-investimento 2.1b “*Misure per la gestione del rischio di alluvione e per la riduzione del rischio idrogeologico*”, incluso nel Piano nazionale di ripresa e resilienza del costo complessivo di euro 1.200 milioni, che comprende interventi di cui alle lettere d) ed e) dell'articolo 25 comma 2 del decreto legislativo n.1 del 2018, volti a incrementare la resilienza delle comunità locali nelle aree colpite da eventi calamitosi, nonché al ripristino di strutture e infrastrutture pubbliche danneggiate e delle attività economiche e produttive pubbliche, dei beni culturali e paesaggistici e del patrimonio edilizio pubblico;

VISTO il decreto del presidente del Consiglio dei Ministri del 5 dicembre 2016, recante “*Approvazione dell'indicatore di riparto su base regionale delle risorse finalizzate agli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico*”;

VISTO l'articolo 116, primo e secondo comma, della Costituzione che riconosce forme e condizioni particolari di autonomia, secondo i rispettivi statuti speciali adottati con legge costituzionale e correlative norme di attuazione, alle Regioni Friuli-Venezia Giulia, Sardegna, Sicilia, Trentino-Alto Adige/Südtirol e Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste;

VISTE le note del 9 e 25 novembre 2021, con cui il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri ha inviato indicazioni operative finalizzate alla trasmissione, da parte delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, dei Piani degli interventi da finanziare con le risorse di cui al presente decreto, suddividendoli tra “*interventi in essere a rendicontazione*” e “*nuovi interventi*”;

VISTA la nota, protocollo n.Z1.2021.0047661 del 03/12/2021, con cui la Regione Lombardia, Direzione Territorio e Protezione Civile ha trasmesso al Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri il piano degli “*interventi in essere a rendicontazione*” e il piano dei “*nuovi progetti*” (articolati per macro-interventi), a seguito dell'istruttoria preliminare svolta per garantire il rispetto dei principi PNRR;

VISTA la nota del Capo Dipartimento della Protezione Civile, protocollo n.SCD/0053785 del 10/12/2021, di approvazione dell'elenco degli interventi “*in essere*” a rendicontazione;

VISTA la nota del Capo Dipartimento della Protezione Civile, protocollo n.DPC-DPC_Generale-P-PNRR-0050242 del 03/11/2022, di approvazione del piano dei “*nuovi progetti*”, articolati per macro-interventi;

VISTA la milestone M2C4-12 denominata “*Entrata in vigore del quadro giuridico rivisto per interventi contro i rischi di alluvione e idrogeologici*”, raggiunta con successo entro il 31 dicembre 2021 con l'approvazione degli elenchi/piani di intervento di cui ai punti precedenti;

VISTO il target M2C4-13 che prevede il “*Completamento degli interventi di tipo E*” entro il 31 dicembre 2025;

VISTO il target nazionale M2C4-00-ITA-8 che prevede il 100% dell'aggiudicazione dei lavori per gli interventi di tipo D entro il 30 giugno 2025;

VISTO il target nazionale M2C4-00-ITA-11 che prevede il 100% del completamento degli interventi di tipo D entro il 30 giugno 2026;

VISTI i principi trasversali previsti dal PNRR, quali, tra gli altri, il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale (c.d. *tagging*), il principio di parità di genere e l'obbligo di protezione e valorizzazione dei giovani;

VISTO il regolamento (UE) 2020/852 che, all'articolo 17, definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo (DNSH, "*do no significant harm*"), e la Comunicazione della Commissione (UE) 2021/C 58/01 recante "*Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio «non arrecare un danno significativo» a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza*";

VISTA la delibera del CIPE 26 novembre 2020, n. 63, che introduce la normativa attuativa della riforma del CUP;

VISTO il decreto-legge 9 giugno 2021, n.80, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n.113, recante "*Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia*";

VISTO il decreto-legge 6 novembre 2021, n.152 convertito con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n.233, recante "*Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose*";

VISTO l'articolo 1, comma 1042 della legge 30 dicembre 2020, n.178, ai sensi del quale con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le procedure amministrativo-contabili per la gestione delle risorse di cui ai commi da 1037 a 1050, nonché le modalità di rendicontazione della gestione del Fondo di cui al comma 1037;

VISTO l'articolo 1, comma 1043, secondo periodo della legge 30 dicembre 2020, n.178, ai sensi del quale al fine di supportare le attività di gestione, di monitoraggio, di rendicontazione e di controllo delle componenti del *Next Generation EU*, il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato sviluppa e rende disponibile un apposito sistema informatico;

RILEVATA la necessità di regolamentare l'attuazione del sub-investimento 2.1.b attraverso la sottoscrizione di un Accordo che disciplini le modalità di rendicontazione e controllo (sia per gli interventi in essere che per gli interventi nuovi), nonché le modalità di svolgimento e la gestione contabile dei cd. "*interventi nuovi*";

VISTO l'articolo 6 del decreto-legge 31 maggio 2021, n.77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n.108, ai sensi del quale sono attribuiti al Servizio centrale per il PNRR, quale punto di contatto nazionale per la Commissione europea ai sensi dell'articolo 22 del regolamento (UE) 2021/241, funzioni di coordinamento operativo, monitoraggio, rendicontazione e controllo del PNRR;

VISTO il decreto-legge 30 aprile 2022, n.36, recante "*Ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)*";

VISTA la Circolare RGS del 14 ottobre 2021, n.21 recante: "*Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) - Trasmissione delle Istruzioni Tecniche per la selezione dei progetti PNRR*" e relativi allegati;

VISTA la Circolare RGS del 30 dicembre 2021, n.32 recante: "*Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente (DNSH)*";

VISTA la Circolare RGS del 31 dicembre 2021, n.33 recante *“Nota di chiarimento sulla Circolare del 14 ottobre 2021, n. 21 - Trasmissione delle Istruzioni Tecniche per la selezione dei progetti PNRR – Addizionalità, finanziamento complementare e obbligo di assenza del c.d. doppio finanziamento”*;

VISTA la circolare RGS-MEF del 18 gennaio 2022, n.4, che chiarisce alle Amministrazioni titolari dei singoli interventi le modalità, le condizioni e i criteri in base ai quali le stesse possono imputare nel relativo quadro economico i costi per il personale da rendicontare a carico del PNRR per attività specificatamente destinate a realizzare i singoli progetti a titolarità;

VISTA la circolare RGS-MEF del 24 gennaio 2022, n. 6 recante *“Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Servizi di assistenza tecnica per le Amministrazioni titolari di interventi e soggetti attuatori del PNRR”*;

VISTA la circolare RGS del 10 febbraio 2022, n.9 recante *“Trasmissione delle Istruzioni tecniche per la redazione dei sistemi di gestione e controllo delle amministrazioni centrali titolari di interventi del PNRR”*;

VISTA la circolare RGS del 21 giugno 2022, n.27 recante *“Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Monitoraggio delle misure PNRR”*;

VISTA la circolare RGS-MEF del 4 luglio 2022, n.28 recante *“Controllo di regolarità amministrativa e contabile dei rendiconti di contabilità ordinaria e di contabilità speciale. Controllo di regolarità amministrativa e contabile sugli atti di gestione delle risorse del PNRR - prime indicazioni operative”*;

VISTA la circolare RGS del 26 luglio 2022, n.29 recante *“Circolare delle procedure finanziarie PNRR”*;

VISTA la circolare RGS dell'11 agosto 2022, n.30 recante *“Procedure di controllo e rendicontazione delle misure PNRR”*;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 agosto 2022 recante *“Assegnazione e modalità di trasferimento alle Regioni e alle Province Autonome di Trento e Bolzano delle risorse finanziarie della Missione 2, Componente 4, Sub-investimento 2.1.b. del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)”*;

VISTO il Decreto del Capo Dipartimento della Protezione Civile, repertorio n.2774 del 21/10/2022 di approvazione dell'elenco di dettaglio dei *“nuovi progetti”*;

VISTA la nota della Regione Lombardia – Direzione Generale Presidenza protocollo n.A1.2022.1019804 del 16/12/2022, con la quale, ai sensi dell'articolo 5 del citato DPCM 23 agosto 2022, il Presidente della Regione Lombardia e Commissario per la Mitigazione del Rischio Idrogeologico in Lombardia ha chiesto di poter utilizzare la Contabilità Speciale n.5580/139 per la gestione finanziaria del Piano inerente i *“nuovi progetti”*;

RITENUTO di poter conseguire le finalità del sub-investimento mediante la sottoscrizione di un accordo che disciplini lo svolgimento in collaborazione delle attività di interesse comune e che includa la chiara ripartizione delle responsabilità ed obblighi connessi alla gestione, monitoraggio, rendicontazione e controllo, in adempimento a quanto prescritto dalla regolamentazione comunitaria di riferimento e decreto-legge del 31 maggio 2021, n.77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, e secondo il Sistema di gestione e controllo del PNRR adottato con Decreto del Coordinatore dell'Unità di Missione del Segretariato Generale della Presidenza del Consiglio dei ministri in data 12 aprile 2022, mantenendo in capo all'Amministrazione titolare di interventi PNRR il ruolo di punto unico di contatto con il Servizio centrale per il PNRR e la responsabilità in tema di supervisione complessiva degli interventi;

CONSIDERATO l'articolo 5, comma 6 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50, ai sensi del quale il Codice dei contratti pubblici non trova applicazione rispetto ad accordi conclusi esclusivamente tra due o più amministrazioni aggiudicatrici al ricorrere di tutte le condizioni ivi previste;

CONSIDERATO quanto definito dall'ANAC con delibera n.567 del 31 maggio 2017, allorquando afferma che *“La norma contempla, quindi, una specifica disciplina degli accordi tra soggetti pubblici, quale istituto già previsto in passato e in linea generale dall'art.15 della l. 241/1990, ai sensi del quale «anche al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo 14, le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune”*. Si tratta, come è evidente, di un modello convenzionale di svolgimento delle pubbliche funzioni, finalizzato alla collaborazione tra amministrazioni pubbliche;

CONSIDERATO, pertanto, che il fine perseguito è un interesse di natura puramente pubblica a beneficio e vantaggio della collettività, che dall'accordo tra le parti discende una reale divisione di compiti e responsabilità in relazione alle rispettive funzioni istituzionali e che pertanto entrambe le Amministrazioni forniranno il proprio rispettivo contributo;

CONSIDERATO, nello specifico, che rappresenta interesse comune delle parti collaborare in funzione della realizzazione della missione 2, componente 4, sub-investimento 2.1b del PNRR per gli interventi di competenza dell'Amministrazione attuatrice, da assicurare nel rigoroso rispetto delle scadenze prestabilite nel citato Piano, e che la collaborazione tra le parti risulta essere lo strumento più idoneo per il perseguimento dei reciproci fini istituzionali e, in particolare, per la realizzazione, entro i tempi previsti, della misura che richiede un supporto mirato così come sancito dalle diverse disposizioni sopra riportate;

CONSIDERATO, altresì, che il sub-investimento è realizzato con le reciproche risorse interne portatrici di competenze e know how specifico;

RITENUTO che, nel caso di specie, ricorrono i presupposti per attivare un accordo di collaborazione tra Enti Pubblici, ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n.241, nel rispetto delle vigenti normative e della giurisprudenza consolidata e che si rende necessario, pertanto, disciplinare gli aspetti operativi ed economico-finanziari della collaborazione di cui trattasi;

TENUTO CONTO del riscontro dell'Ufficio II del Servizio Centrale per il PNRR del Ministero dell'economia e delle finanze, trasmesso con nota prot. n. 222492 del 12 settembre 2022, alle richieste di parere sul presente Accordo, inviate dal Dipartimento della protezione civile con nota prot. n. PNRR/30877 dell'11 luglio 2022 e prot. n. PNRR/37001 del 12 agosto 2022, al fine di consentire una valutazione preliminare di coerenza con i requisiti del PNRR, ai sensi della Circolare MEF-RGS del 14 ottobre 2021, n. 21 che prevede un esame congiunto degli strumenti di attuazione previsti dalle Amministrazioni centrali titolari di interventi con la Ragioneria generale dello Stato, prima della loro pubblicazione.

Tutto ciò premesso le parti convengono quanto segue.

Art. 1

(Premesse)

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente accordo e si intendono integralmente richiamate.

Art. 2

(Ruoli e competenze)

1. Il presente Accordo è stipulato tra l'Amministrazione centrale e l'Amministrazione attuatrice.
2. Per Amministrazione centrale, i cui compiti sono disciplinati all'articolo 5 del presente Accordo, si intende il Dipartimento della Protezione Civile.
3. Per Amministrazione attuatrice, i cui compiti sono disciplinati all'articolo 6 del presente Accordo, si intende la Regione Lombardia.
4. I soggetti attuatori dei singoli interventi sono indicati nella tabella dei CUP allegata al presente accordo. Con successivi accordi/atti di concessione/disciplinari del finanziamento sottoscritti tra l'Amministrazione attuatrice e i soggetti attuatori per i rispettivi interventi da realizzare, saranno regolamentati i rapporti di attuazione, gestione e controllo.

Art. 3

(Interesse pubblico comune alle parti)

1. Il Dipartimento della protezione civile, nella qualità di amministrazione centrale titolare dell'investimento, e la Regione Lombardia – Direzione Regionale Territorio e Protezione Civile, nella qualità di ente territoriale competente in materia di protezione civile, difesa del suolo e prevenzione del dissesto idrogeologico, ravvisano il reciproco interesse pubblico ad attivare le necessarie forme di collaborazione per la realizzazione del sub-investimento "*Misure per la gestione del rischio di alluvione e per la riduzione del rischio idrogeologico*" nel rispetto dei termini temporali stabiliti, al riguardo, nel PNRR e nella regolazione a supporto emanata dai soggetti competenti.
2. Nello specifico, le parti, per quanto di loro competenza, collaborano per definire indirizzi strategici, metodologie e strumenti funzionali a salvaguardare e riqualificare il territorio, nonché a metterlo in sicurezza da frane o ridurre il rischio di allagamento, e ad attuare interventi di ripristino di strutture e infrastrutture pubbliche.
3. Fermo restando quanto disposto in tema di governance del Piano dal decreto-legge 31 maggio 2021, n.77, le Parti si impegnano a:
 - a) agire per l'attuazione dell'investimento nel rispetto del principio del DNSH (*do not significant harm*), ossia "*non arrecare un danno significativo*";

-
- b) garantire la massima collaborazione e il miglior coordinamento, mediante l'adozione di strumenti di semplificazione dell'attività amministrativa e di snellimento dei procedimenti di decisione e controllo previsti dalla normativa vigente;
 - c) garantire l'adozione, per quanto di competenza, di tutti gli atti necessari alla realizzazione degli interventi, ivi inclusi, il rilascio dei pareri e nulla osta, anche di carattere paesaggistico;
 - d) collaborare per la risoluzione degli eventuali ostacoli alla regolare esecuzione degli impegni assunti e a risolvere ogni eventuale interferenza con altri interventi in fase di realizzazione nell'ambito dell'investimento;
 - e) sollecitare, ove necessario, i soggetti competenti per la convocazione di apposite conferenze di servizi, ai sensi dell'articolo 14 e seguenti della legge n. 241/1990;
 - f) effettuare i controlli sulla regolarità delle procedure e delle spese effettuate, nonché adottare, prevenire e correggere qualsivoglia indebito utilizzo delle risorse;
 - g) riconoscere che i cronoprogrammi procedurali e di spesa, forniti dalle Amministrazioni attuatrici a seguito dell'approvazione degli elenchi degli interventi, costituiscono gli elementi prioritari ed essenziali per la verifica dello stato di avanzamento dei singoli interventi e il conseguente rispetto dei target e milestone dell'investimento.

4. Gli obblighi in capo alle parti, di cui al presente accordo, si applicano a tutti i nuovi interventi del sub-investimento 2.1.b. Per quanto concerne gli interventi in essere, gli obblighi di cui al presente accordo troveranno applicazione nei limiti consentiti dalla normativa di riferimento e compatibilmente con le caratteristiche degli interventi medesimi.

Art. 4

(Oggetto)

1. Oggetto del presente accordo è la realizzazione di una collaborazione nell'ambito delle attività previste dal sub-investimento *"Misure per la gestione del rischio di alluvione e per la riduzione del rischio idrogeologico"*.

2. Il presente accordo disciplina gli impegni operativi di ciascuna parte nonché le procedure di monitoraggio, rendicontazione, controllo e pagamento.

Art. 5

(Compiti in capo all'Amministrazione centrale)

1. Con la sottoscrizione del presente accordo, l'Amministrazione centrale si obbliga a:
- a) assicurare la supervisione complessiva del sub-investimento;
 - b) rappresentare il punto di contatto con il Servizio centrale per il PNRR di cui all'articolo 6 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77 convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n.108, per l'espletamento degli adempimenti previsti dal regolamento (UE) 2021/241 e, in particolare, per la presentazione alla Commissione europea delle richieste di pagamento ai sensi dell'articolo 24, paragrafo 2 del medesimo Regolamento. La stessa provvede a supervisionare la trasmissione al Servizio centrale per il PNRR dei dati finanziari e di realizzazione fisica e procedurale dell'investimento, nonché dell'avanzamento dei relativi milestone e target, attraverso le specifiche funzionalità del sistema informatico di cui all'articolo 1, comma 1043, della legge 30 dicembre 2020, n. 178;
 - c) redigere, a valle del Sistema di gestione e controllo del PNRR, adottato con decreto del Coordinatore dell'Unità di Missione del Segretariato Generale della Presidenza del Consiglio dei ministri in data 12 aprile 2022, documenti di indirizzo, manualistica e linee guida afferenti la realizzazione dell'investimento in oggetto, a cui le parti dovranno attenersi, per assicurare la correttezza delle procedure di attuazione, monitoraggio e rendicontazione, la regolarità della spesa ed il conseguimento dei milestone e target e di ogni altro adempimento previsto dalla normativa europea e nazionale applicabile al PNRR;
 - d) verificare la realizzabilità di *milestone* e *target* associati alle misure di propria competenza entro le scadenze concordate a livello europeo, anche attraverso il monitoraggio della programmazione di dettaglio della misura;
 - e) sorvegliare in itinere il corretto avanzamento dell'attuazione degli interventi PNRR di pertinenza;
 - f) eseguire verifiche formali, a campione, sulle richieste di erogazione dei contributi da parte dei Soggetti attuatori, in base alle convenzioni stipulate, circa la correttezza e la completezza dei dati e della documentazione amministrativa, tecnica e contabile probatoria dell'avanzamento delle spese, inserita nel sistema da parte dei Soggetti attuatori;

-
- g) vigilare sul rispetto degli obblighi di informazione e pubblicità nel PNRR da parte dell'Amministrazione attuatrice;
 - h) verificare gli avanzamenti di spesa e gli avanzamenti degli indicatori.
 - i) verificare e sollecitare l'implementazione del sistema di monitoraggio da parte dell'Amministrazione attuatrice per procedure, spese ed indicatori;
 - j) assicurare gli avanzamenti rispetto alle tappe intermedie previste nella programmazione di dettaglio;
 - k) verificare, validare e trasmettere le rendicontazioni prodotte dall'Amministrazione attuatrice, relative alle spese sostenute per l'attuazione degli interventi PNRR di propria competenza, al Servizio centrale per il PNRR;
 - l) trasmettere il conseguimento di milestone e target per l'attuazione degli interventi PNRR di propria competenza.
 - m) garantire l'avvio delle procedure di recupero e restituzione delle risorse indebitamente utilizzate, ovvero oggetto di frode o doppio finanziamento pubblico, con le modalità individuate nella manualistica di cui al punto c;

Art. 6

(Compiti in capo all'Amministrazione attuatrice)

1. Con la sottoscrizione del presente accordo, l'Amministrazione attuatrice si obbliga a:
 - a) assicurare il rispetto di tutte le disposizioni previste dalla normativa comunitaria e nazionale, con particolare riferimento a quanto previsto dal Reg. (UE) 2021/241 e dal decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, come modificato dalla legge 29 luglio 2021, n. 108;
 - b) rispettare le indicazioni in relazione ai principi orizzontali di cui all'articolo 5 del regolamento (UE) 2021/241 ossia il principio di non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali (DNSH), ai sensi dell'articolo 17 del regolamento (UE) 2020/852 e garantire la coerenza con il PNRR approvato dalla Commissione europea. In particolare, per i nuovi interventi, andranno previste, nei documenti d'indirizzo, in quelli progettuali e tecnici di gara, indicazioni specifiche al fine del rispetto del principio;
 - c) rispettare i principi trasversali previsti per il PNRR dalla normativa nazionale e comunitaria, con particolare riguardo alla valorizzazione dei giovani e alla riduzione dei divari territoriali;

-
- d) rispettare il principio di parità di genere in relazione agli articoli 2, 3, paragrafo 3, del TUE, 8, 10, 19 e 157 del TFUE, e 21 e 23 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e producendo dati relativi ai destinatari effettivi dei progetti anche disaggregati per genere;
- e) adottare proprie procedure interne, assicurando la conformità ai regolamenti comunitari e a quanto indicato dall'Amministrazione centrale;
- f) dare piena attuazione al sub-investimento, garantendone l'avvio tempestivo e la realizzazione operativa, per non incorrere in ritardi attuativi e concluderlo nella forma, nei modi e nei tempi previsti, al fine di garantire il soddisfacente conseguimento, secondo le scadenze concordate con l'Unione europea, dei milestone e target ad esso collegate;
- g) verificare la sussistenza e il permanere dei requisiti di idoneità di cui all'allegato alla circolare n. 21 del 14 ottobre 2021 del Ministero dell'Economia e delle Finanze, in capo ai Soggetti attuatori degli interventi, con particolare riferimento a:
- capacità operativa e amministrativa al fine di fornire garanzia circa la realizzazione del progetto nelle modalità e termini previsti;
 - assenza di cause ostative di natura giuridica o finanziaria alla stipula di contratti con le pubbliche amministrazioni;
 - adozione di adeguate misure per garantire il rispetto del principio di sana gestione finanziaria;
 - possesso di requisiti minimi tali da garantire il rispetto del Regolamento finanziario (UE, Euratom) 2018/1046 e quanto previsto dall'art. 22 del regolamento (UE)2021/241, in materia di prevenzione di sana gestione finanziaria, assenza di conflitti di interessi, di frodi e corruzione;
- h) stipulare con i Soggetti attuatori degli interventi, nel caso siano diversi dall'Amministrazione attuatrice, un accordo per disciplinare la modalità di attuazione degli interventi e i compiti in capo alle parti secondo il modello allegato alla Circolare RGS del 14 ottobre 2021, n. 21;
- i) garantire, nel caso in cui si faccia ricorso alle procedure di appalto, il rispetto di quanto previsto dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii. o, per le Regioni a statuto speciale e per le Province autonome, il rispetto di quanto previsto dai loro ordinamenti in conformità ai rispettivi statuti speciali e relative norme di attuazione,

-
- tenendo anche conto delle norme di semplificazione emanate per l'attuazione del PNRR;
- j) rispettare, in caso di ricorso diretto ad esperti esterni all'Amministrazione, la conformità alla pertinente disciplina comunitaria e nazionale, nonché alle eventuali specifiche circolari/disciplinari che potranno essere adottati;
 - k) rispettare, nel caso di utilizzo delle opzioni di costo semplificato che comportino l'adozione preventiva di una metodologia dei costi, quanto indicato nella relativa metodologia, previa approvazione da parte dell'Amministrazione centrale;
 - l) adottare il sistema informatico unitario per il PNRR di cui all'articolo 1, comma 1043, della legge 30 dicembre 2020, n.178 (ReGiS), finalizzato a raccogliere, registrare e archiviare in formato elettronico i dati per ciascuna operazione necessari per la sorveglianza, la valutazione, la gestione finanziaria, la verifica e l'audit, secondo quanto previsto dall'articolo 22.2 lettera d) del regolamento (UE) 2021/241, in coerenza con quanto previsto dalla Circolare MEF-RGS n. 27 del 21 giugno 2022, e tenendo conto delle indicazioni che verranno fornite dall'Amministrazione centrale;
 - m) caricare sul sistema informatico di cui al punto l) i dati e la documentazione utile all'esecuzione dei controlli preliminari di conformità normativa sulle procedure di aggiudicazione da parte dell'Ufficio competente per i controlli dell'Amministrazione centrale sulla base delle istruzioni contenute nella connessa manualistica nel caso predisposta da quest'ultima;
 - n) garantire la correttezza, l'affidabilità e la congruenza con il tracciato informativo del sistema ReGiS dei dati di monitoraggio finanziario, fisico e procedurale, e di quelli che comprovano il conseguimento degli obiettivi dell'intervento quantificati in base agli stessi indicatori adottati per milestone e target della misura e assicurarne l'inserimento nel sistema informativo e gestionale di cui al punto l), nel rispetto delle indicazioni che saranno fornite dalla stessa;
 - o) fornire tutte le informazioni richieste relativamente alle procedure e alle verifiche in relazione alle spese rendicontate conformemente alle procedure e agli strumenti definiti nella manualistica nel caso adottata dall'Amministrazione centrale;
 - p) trasmettere al Servizio centrale per il PNRR e all'Amministrazione centrale i dati finanziari e di realizzazione fisica e procedurale degli investimenti, caricati per il tramite dei Soggetti Attuatori, anche al fine del monitoraggio dell'avanzamento dei

-
- relativi milestone e target, attraverso le specifiche funzionalità del sistema informatico di cui all'articolo 1, comma 1043, della legge 30 dicembre 2020, n. 178;
- q) assicurare il coordinamento delle relative attività di gestione, nonché al loro monitoraggio, rendicontazione e controllo complessivo degli interventi;
 - r) vigilare affinché siano adottati criteri di selezione delle azioni coerenti con le regole e gli obiettivi del PNRR;
 - s) vigilare sulla regolarità delle procedure e delle spese e adottare tutte le iniziative necessarie a prevenire e correggere le irregolarità e gli indebiti utilizzi delle risorse. A tal fine, si dota di una struttura di controllo funzionalmente indipendente dalle attività di gestione del sub-investimento;
 - t) assicurare l'adozione di misure adeguate volte a rispettare il principio di sana gestione finanziaria secondo quanto disciplinato nel regolamento finanziario (UE, Euratom) 2018/1046 e nell'articolo 22 del regolamento (UE) 2021/241, in particolare in materia di prevenzione dei conflitti di interessi, delle frodi, della corruzione e di recupero e restituzione dei fondi che sono stati indebitamente assegnati;
 - u) assicurare la completa tracciabilità delle operazioni e la tenuta di una apposita codificazione contabile appropriata per l'utilizzo delle risorse del PNRR secondo le indicazioni fornite dal Ministero dell'economia e delle finanze;
 - v) presentare alla Amministrazione centrale, con cadenza almeno bimestrale, la rendicontazione delle spese effettivamente sostenute nei tempi e nei modi previsti per la realizzazione degli interventi di competenza, nonché degli indicatori di realizzazione associati al progetto, in riferimento al contributo al perseguimento dei target e milestone del Piano, comprovandone il conseguimento attraverso la produzione e l'imputazione nel sistema informatico della documentazione probatoria pertinente caricata a sistema in qualità di Soggetti attuatori ovvero dai Soggetti attuatori di cui alla lettera h);
 - w) garantire la conservazione della documentazione progettuale, da parte dei rispettivi Soggetti attuatori, in fascicoli cartacei o informatici per assicurare la completa tracciabilità delle operazioni - nel rispetto di quanto previsto all'articolo 9 punto 4 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 71, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108 - che, nelle diverse fasi di controllo e verifica previste dal sistema di gestione e controllo del PNRR, dovranno essere messi prontamente a disposizione su richiesta dell'Amministrazione centrale, del Servizio centrale per il PNRR, dell'Unità

-
- di Audit, della Commissione europea, dell'OLAF, della Corte dei Conti europea (ECA), della Procura europea (EPPO) e delle competenti Autorità giudiziarie nazionali e autorizzare la Commissione, l'OLAF, la Corte dei conti e l'EPPO a esercitare i diritti di cui all'articolo 129, paragrafo 1, del Regolamento finanziario (UE; Euratom) 1046/2018;
- x) garantire la disponibilità dei documenti giustificativi relativi alle spese sostenute da parte dei rispettivi Soggetti attuatori e dei target e milestone realizzati così come previsto ai sensi dell'articolo 9 punto 4 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 71, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108;
 - y) predisporre i pagamenti secondo le procedure stabilite dall'Amministrazione centrale, contenute nella relativa manualistica, nel rispetto del piano finanziario e del cronogramma di spesa, inserendo, o direttamente, o per il tramite dei rispettivi Soggetti attuatori, nel sistema informatico i relativi documenti riferiti alle procedure e i giustificativi di spesa e pagamento necessari ai controlli ordinari di legalità e ai controlli amministrativo-contabili previsti dalla legislazione nazionale applicabile, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 22 del regolamento (UE) n. 2021/241 e dell'articolo 9 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 71, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108;
 - z) inoltrare le Richieste di erogazione o trasferimento all'Amministrazione centrale con allegata la rendicontazione dettagliata delle spese effettivamente sostenute - o dei costi esposti maturati nel caso di ricorso alle opzioni semplificate in materia di costi - e dei valori realizzati in riferimento agli indicatori associati al progetto nel periodo di riferimento per il contributo al perseguimento dei target e milestone associati alla misura PNRR di riferimento (cfr. art. 8), e i documenti giustificativi appropriati secondo le tempistiche e le modalità riportate nei dispositivi attuativi;
 - aa) conformarsi ai documenti di indirizzo, alla manualistica e linee guida fornite dall'Amministrazione centrale ed alle linee guida e circolari emanate dal Ministero dell'economia e delle finanze, in tema di monitoraggio, controllo e rendicontazione e per qualsiasi altra attività inerente alla corretta realizzazione del sub-investimento per il perseguimento dell'obiettivo comune di cui all'articolo 2;
 - bb) rispettare quanto previsto dall'articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, in merito alla richiesta dei Codici Unici di Progetto (CUP);
 - cc) eseguire le attività di controllo amministrativo contabile;

- dd) eseguire verifiche formali, sul 100% dei rendiconti presentati da parte dei soggetti attuatori, in base alle convenzioni stipulate, circa la correttezza e la completezza dei dati e della documentazione amministrativa, tecnica e contabile probatoria dell'avanzamento delle spese, inserita nel sistema informatico di cui all'articolo 1, comma 1043, della legge 30 dicembre 2020, n. 178;
- ee) vigilare sul rispetto degli obblighi di informazione e pubblicità nel PNRR da parte dei Soggetti attuatori;
- ff) rispettare le tempistiche e gli obblighi richiamati all'art. 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 23 agosto 2022 recante "Assegnazione e modalità di trasferimento alle Regioni e alle Province Autonome di Trento e Bolzano delle risorse finanziarie della Missione 2, Componente 4, Sub-investimento 2.1.b. del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)".

Art. 7

(Obblighi e responsabilità delle parti)

1. Ciascuna parte si impegna, in esecuzione del presente accordo, a contribuire allo svolgimento delle attività di propria competenza con la massima cura e diligenza e a tenere informata l'altra parte sulle attività effettuate.
2. Le parti sono direttamente responsabili della esatta realizzazione delle attività, ciascuna per quanto di propria competenza, ed in conformità con quanto previsto dal presente accordo, nel rispetto della tempistica concordata.
3. Le parti si obbligano ad eseguire le attività oggetto del presente accordo nel rispetto delle regole deontologiche ed etiche, secondo le condizioni, le modalità ed i termini indicati nel presente atto e nei documenti di cui in premessa, nonché nel rispetto di quanto previsto dal Sistema di Gestione e Controllo del PNRR, adottato con Decreto del Coordinatore dell'Unità di Missione del Segretariato Generale della Presidenza del Consiglio dei ministri in data 12 aprile 2022, e dai relativi documenti di indirizzo e linee guida afferenti la realizzazione degli investimenti e riforme incluse nel Piano e delle indicazioni in merito all'ammissibilità delle spese del PNRR. A tal riguardo, facendo riferimento all'articolo 15, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica n.22 del 2018 per i fondi SIE 2014-2020, si precisa che nell'ambito della stima dei costi progettuali, l'IVA realmente e definitivamente sostenuta dal beneficiario è una spesa ammissibile solo se questa non sia recuperabile, nel rispetto della normativa nazionale di riferimento. Come precisato nelle

Istruzioni tecniche di cui alla Circolare MEF-RGS del 14 ottobre 2021, n. 21, "*tale importo dovrà quindi essere puntualmente tracciato per ogni progetto nei relativi sistemi informativi*".

4. Le parti garantiscono di conservare e mettere a disposizione degli organismi nazionali e comunitari preposti ai controlli tutta la documentazione contabile di cui al Regolamento (UE) 241/2021 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021 nei limiti temporali previsti, fatta salva in ogni caso la normativa nazionale sulle modalità e i tempi di conservazione di atti e documenti della PA.

5. Le parti facilitano gli eventuali controlli in loco, effettuati dal Servizio centrale per il PNRR e dell'Unità di *audit* del PNRR, dalla Commissione Europea e da ogni altro Organismo autorizzato, anche successivamente alla conclusione del progetto, in ottemperanza delle disposizioni contenute nella normativa comunitaria.

6. Le parti si obbligano infine ad adempiere agli obblighi di informazione, comunicazione e pubblicità di cui all'articolo 34 paragrafo 2 del Regolamento (UE) 241/2021 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, indicando nella documentazione progettuale che il progetto è finanziato nell'ambito del PNRR, con esplicito riferimento al finanziamento da parte dell'Unione europea e all'iniziativa Next Generation EU (ad es. utilizzando la frase "finanziato dall'Unione europea – Next Generation EU") riportando nella documentazione progettuale l'emblema dell'Unione europea e fornendo un'adeguata diffusione e promozione del progetto, anche online, sia web che social, in linea con quanto previsto dalla Strategia di Comunicazione del PNRR.

Art. 8

(Monitoraggio e rendicontazione di milestone, target e spese)

1. L'Amministrazione attuatrice, secondo le indicazioni fornite dall'Amministrazione centrale, deve registrare i dati di avanzamento finanziario, fisico e procedurale nel sistema informativo ReGiS, caricando la documentazione utile al conseguimento dei *milestone* e *target* e conservando la documentazione specifica relativa a ciascuna procedura di affidamento e a ciascun atto giustificativo di spesa e di pagamento caricati da parte dei rispettivi Soggetti attuatori, al fine di consentire l'espletamento delle verifiche previste dal Sistema di Gestione e Controllo del PNRR, adottato con decreto del Coordinatore dell'Unità di Missione del Segretariato Generale della Presidenza del Consiglio dei ministri in data 12

aprile 2022, e dai relativi documenti di indirizzo e linee guida afferenti la realizzazione dell'investimento in oggetto.

2. L'Amministrazione centrale, provvede ad inoltrare al Servizio centrale del PNRR tramite il sistema informativo ReGiS, la rendicontazione delle spese che hanno superato con esito positivo i controlli, effettuati dalla Amministrazione attuatrice, di completezza documentale sul 100% delle spese unitamente alle check list di controllo definite dai relativi documenti di indirizzo, manualistica e linee guida afferenti la realizzazione dell'investimento in oggetto, e dei controlli amministrativi, anche a campione, circa la regolarità delle spese e delle relative procedure rendicontate dai soggetti attuatori.

Art. 9

(Oneri finanziari per gli interventi)

1. Le attività oggetto del presente accordo verranno realizzate con le risorse interne delle parti contraenti, dotate di conoscenze e competenze specifiche nel settore di riferimento.

2. Le parti, con la sottoscrizione del presente accordo, dichiarano che le prestazioni per la realizzazione delle attività oggetto del presente accordo non sono rese nell'esercizio dell'attività d'impresa e che, pertanto, non rientrano nell'ambito di applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.633 recante "*Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto*".

3. L'eventuale riduzione del sostegno finanziario previsto nell'accordo di finanziamento tra Commissione e Stato membro comporta la proporzionale riduzione delle risorse relative ai progetti che non hanno raggiunto i *target* di spesa secondo i cronoprogrammi dichiarati e approvati ovvero i *milestone* e *target* correlati.

Art. 10

(Modalità di erogazione del contributo per i nuovi interventi)

1. Le movimentazioni finanziarie relative all'effettivo svolgimento delle attività progettuali si configurano solo come rimborso delle eventuali spese effettivamente sostenute per le attività svolte, fatto salvo quanto previsto dal presente articolo.

2. L'Amministrazione centrale, successivamente alla sottoscrizione del presente accordo, su richiesta dell'Amministrazione attuatrice, trasmette la relativa richiesta di anticipazione, al Servizio centrale per il PNRR, al fine del trasferimento delle risorse sulla contabilità speciale n.5580/139, come richiesto con nota protocollo n.A1.2022.1019804 del 16/12/2021 ai sensi

dell'articolo 5 del citato DPCM 23 agosto 2022 per una quota di anticipazione fino al 10% dell'importo totale assegnato agli interventi. Tale importo può essere maggiorato in casi eccezionali debitamente motivati;

3. Le successive quote di disponibilità finanziarie (fino al raggiungimento del 90% dell'importo della spesa dell'intervento), fermo restando le tempistiche indicate nel cronoprogramma di spesa del sub-investimento, sono assegnate all'Amministrazione attuatrice nei limiti delle disponibilità di cassa del Piano ed in ragione delle rendicontazioni presentate dalla stessa;

4. In caso di esito positivo delle verifiche, di cui agli articoli 5 e 6 del presente accordo, effettuate dalle parti, l'Amministrazione centrale trasmette la relativa richiesta di anticipazione, ovvero di rimborso, al Servizio centrale per il PNRR, al fine del trasferimento delle risorse sulla contabilità speciale n.5580/139;

Art. 11

(Riservatezza e Trattamento dei dati personali)

1. Le parti hanno l'obbligo di mantenere riservati i dati, le informazioni di natura tecnica, economica, commerciale ed amministrativa ed i documenti di cui vengano a conoscenza o in possesso in esecuzione del presente accordo o comunque in relazione ad esso in conformità alle disposizioni di legge, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione dell'accordo, per la durata dell'accordo stesso.

2. Le parti si obbligano a far osservare ai propri dipendenti, incaricati e collaboratori la massima riservatezza su fatti e circostanze di cui gli stessi vengano a conoscenza, direttamente e/o indirettamente, per ragioni del loro ufficio, durante l'esecuzione del presente accordo. Gli obblighi di riservatezza di cui al presente articolo rimarranno operanti fino a quando gli elementi soggetti al vincolo di riservatezza non divengano di pubblico dominio.

3. Il trattamento di dati personali per il perseguimento delle finalità del presente accordo di collaborazione è effettuato dalle Amministrazioni sottoscrittrici in conformità ai principi di liceità, proporzionalità, necessità e indispensabilità del trattamento, ai sensi della vigente normativa, nonché in base alle disposizioni organizzative interne delle medesime Amministrazioni.

4. Ai sensi della vigente normativa in materia di protezione dei dati personali si precisa che, per l'Amministrazione centrale, il titolare del trattamento dei dati personali, è la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della protezione civile con sede legale in Via Ulpiano 11, 00193 Roma, in persona del legale rappresentante, e il Responsabile del trattamento è l'Avv. Eugenio Cipolla. Per l'Amministrazione attuatrice, il titolare del trattamento è il Presidente della Regione Lombardia, in persona del legale rappresentante, e il responsabile del trattamento è il dirigente dell'Unità Organizzativa Difesa del Suolo e Gestione Attività Commissariali.

5. Le parti si impegnano a concordare, tramite scambio di note formali, le eventuali modalità di pubblicizzazione o comunicazione esterna, anche a titolo individuale, del presente Accordo.

Art. 12

(Revoca dei contributi)

1. Le strutture coinvolte a diversi livelli di controllo eseguono le verifiche sulle procedure, sulle spese e sui *target* in conformità con quanto stabilito dall'articolo 22 del regolamento (UE) 2021/241 al fine di garantire la tutela degli interessi finanziari dell'Unione, la prevenzione, individuazione e rettifica di frodi, di casi di corruzione e di conflitti di interessi, nonché il recupero di somme erroneamente versate o utilizzate in modo non corretto.

2. Nel caso in cui l'amministrazione attuatrice non raggiunga il *target* finale per l'attuazione degli interventi ad essa affidati, nei limiti temporali previsti dal PNRR, ovvero in caso di mancato completamento delle attività di progetto e nel caso di frode accertata, l'Amministrazione centrale revoca i contributi previsti.

Art. 13

(Comunicazioni)

1. Tutte le comunicazioni fra le parti devono essere inviate, salva diversa espressa previsione, per iscritto ai rispettivi indirizzi di posta elettronica, qui di seguito precisati:

per il **Dipartimento della Protezione Civile:**

protezionecivile@pec.governo.it,

pnrr@protezionecivile.it

per la **Regione Lombardia**:

Direzione Territorio e Protezione Civile

territorio_protezionecivile@pec.regione.lombardia.it

Art. 14

(Durata e proroga)

1. Il presente accordo decorre dalla data di stipula e scadrà fino al completamento fisico e finanziario dell'Investimento.
2. L'Amministrazione attuatrice è comunque obbligata ad assicurare la disponibilità della documentazione e di ogni altra informazione richiesta nell'espletamento dei controlli anche comunitari eseguiti successivamente alla conclusione dell'investimento.

Art. 15

(Disposizioni finali)

1. Le parti convengono che il presente accordo è il risultato di una negoziazione volta al perseguimento di un interesse comune e di una specifica condivisione tra le stesse con riferimento ad ogni singola clausola.
2. Il presente accordo dovrà essere registrato presso i competenti organi di controllo qualora previsti.
3. Il presente atto si compone di 15 articoli ed è sottoscritto digitalmente.

Per l'Amministrazione titolare
di interventi PNRR
Dipartimento della Protezione Civile
Il Capo Dipartimento
Ing. Fabrizio Curcio

Per l'Amministrazione attuatrice
Regione Lombardia
Il Presidente
Avv. Attilio Fontana

** Il presente accordo è sottoscritto con firma digitale ai sensi del comma 2-bis dell'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n.241, così come modificato dall'art. 6, comma 2 della legge 17 dicembre 2012, n.221.*



**Finanziato
dall'Unione europea**
NextGenerationEU

LOGO DELLA
REGIONE/
PROVINCIA
AUTONOMA



PROTEZIONE CIVILE
Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento della Protezione Civile

Elenco "Nuovi progetti"

<i>CUP</i>	<i>Importo approvato</i>
I77H20005260001	1.000.000,00 €
B97H21002330003	250.000,00 €
G57H20002260002	300.000,00 €
D47H20004520002	105.000,00 €
E67H21001800002	170.000,00 €
F37H21002060002	350.000,00 €
F27H21002310002	250.000,00 €
B77H20016870002	330.000,00 €
B77H20016880002	500.000,00 €
B87H22000340001	200.000,00 €
F68H20000400001	225.000,00 €
J77H21002430001	900.000,00 €
D87H21002050002	435.000,00 €
D87H21002060002	800.000,00 €
E87H21002960001	400.000,00 €
I78H20000260001	2.900.000,00 €
JJ58H22000190001	3.000.000,00 €
G29J21003340002	525.000,00 €
I67H21002190001	250.000,00 €
I67H21002100001	200.000,00 €
E67H21002580002	250.000,00 €
J77H21002280002	200.000,00 €
J77H21002260002	200.000,00 €
H97H22000600002	296.000,00 €
H97H21008650001	350.000,00 €
D69J21013420002	250.000,00 €
D61J21000040001	400.000,00 €
D61J21000050001	650.000,00 €
D61J21000060001	1.250.000,00 €
D61J21000070001	250.000,00 €
D61J21000080001	400.000,00 €
D61J21000090001	1.450.000,00 €
D61J21000100001	350.000,00 €
D61J21000110001	450.000,00 €
D61J21000120001	330.000,00 €
D61J21000130001	230.000,00 €
D61J21000140001	450.000,00 €
D61J21000150001	250.000,00 €
D61J21000160001	4.000.000,00 €
H17H21010250001	1.650.000,00 €
G61B21011160002	3.275.000,00 €
J67H22000790001	251.000,00 €
D95F21002480007	1.200.000,00 €
D95F22000230001	370.000,00 €
D95F22000240001	440.000,00 €

Elenco "Interventi in essere"

<i>CUP</i>	<i>Importo approvato</i>
I77H18002140002	17.374,02 €
I77H18002150002	17.356,82 €
I77H18002160002	17.374,02 €
B23H20000000001	29.586,29 €
C13H18000120002	34.273,55 €
I93H20000000002	43.411,15 €
H35D19000150004	86.647,12 €
I77H18002170002	70.756,62 €
H43E19000300001	139.484,43 €
F52J15000010001	173.423,00 €
I65J20000000002	40.000,00 €
F77H20000080002	48.740,17 €
C43H19000480004	241.953,24 €
B65H18004260005	266.925,83 €
E23H18000220005	120.000,00 €
G73H19000950002	28.708,60 €
B93H19000900004	48.533,33 €
F73H19001090002	52.379,31 €
E23H19000900002	164.296,58 €
E73H19000910002	176.150,87 €
I77H18002130002	30.000,00 €
F33H18000290002	100.000,00 €
E35D18000540006	44.000,00 €
C57H18002180006	50.000,00 €
B97H20013580001	70.000,00 €
H43H19000770001	80.000,00 €
F73H18000370002	100.000,00 €
E83H20000130002	150.000,00 €
I76B20000090002	230.000,00 €
H47H19002520001	170.000,00 €
J33H19001450002	195.000,00 €
I73H20000050002	200.000,00 €
G43H20000070002	200.000,00 €
B73H18000170002	228.565,12 €
F33H18000270002	250.000,00 €
H63H19001000001	300.000,00 €
H56B20000030002	300.000,00 €
H63H19000990001	400.000,00 €
B83H19001570001	1.000.000,00 €
I76B20000100002	1.120.000,00 €
H43H19000780001	1.700.000,00 €
D83H19001190001	20.000,00 €
D83H19001180001	100.000,00 €
D83B20000040001	100.000,00 €
D47H21001270001	120.000,00 €



**Finanziato
dall'Unione europea**
NextGenerationEU

LOGO DELLA
REGIONE/
PROVINCIA
AUTONOMA



PROTEZIONE CIVILE
Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento della Protezione Civile

<i>CUP</i>	<i>Importo approvato</i>
D78H21000460007	900.000,00 €
J17H21003440004	495.000,00 €
E77H210103670001	700.000,00 €
D69I21000040001	320.000,00 €
D78H21000470007	300.000,00 €
D78H21000480007	950.000,00 €
D61J21000180001	400.000,00 €
D61J21000190001	250.000,00 €
F69J21018030005	250.000,00 €
F67H21009770005	350.000,00 €
B67H21012230002	490.000,00 €
G37H22001940001	2.000.000,00 €
G37H22000560001	1.200.000,00 €
G37H22001960001	1.700.000,00 €
G37H22000580001	1.200.000,00 €
E37H22000710009	300.000,00 €
E37H22000720009	280.000,00 €
I27H22000470005	250.000,00 €
I27H22000480009	250.000,00 €
I27H22000500005	2.000.000,00 €
I27H22000510005	500.000,00 €
I27H22000520005	500.000,00 €
D79J21017620001	300.000,00 €
D79J21017640001	1.690.000,00 €
D97H22000690005	2.000.000,00 €
J87H22000930002	1.200.000,00 €
J27H21001370002	300.000,00 €
B87H21001580002	200.000,00 €
D78B20001850002	3.600.000,00 €
D78B20001860002	705.000,00 €
B38H22000490002	850.000,00 €
I27H21002620001	200.000,00 €
I87H21002060001	500.000,00 €
E67H20003310002	299.500,00 €
H47H19004360003	180.000,00 €
H47H19004370003	300.000,00 €
I17H19002970002	250.000,00 €
I17H19002980002	160.000,00 €
B47H21001080004	470.000,00 €
B97H19003320007	300.000,00 €
B97H19003350007	300.000,00 €
B97H19003360007	200.000,00 €
B97H21001140004	250.000,00 €
I57H20003740002	300.000,00 €
D35F21000440002	200.000,00 €

<i>CUP</i>	<i>Importo approvato</i>
D67H21002080001	150.000,00 €
B77H20022940002	350.000,00 €
C55D20000000006	25.000,00 €
C17H20003250002	72.000,00 €
G73H20000120002	56.000,00 €
B63H20000150005	100.000,00 €
D35J19000520002	200.000,00 €
C79G18000120004	280.000,00 €
G17H20000150002	350.000,00 €
J16B20000170001	560.000,00 €
C27D18000250002	650.000,00 €
G64H20001020003	880.000,00 €
C13D21001720001	112.700,00 €
C13D21001710001	52.500,00 €
G89J19000790001	52.000,00 €
G27H21001510002	700.000,00 €
C37H21001550001	100.000,00 €
G67H21001600002	61.908,64 €
G47H21001210002	55.000,00 €
D83H20000370002	25.000,00 €
D87H20000310002	32.000,00 €
D77H19002560002	240.000,00 €
E17B16000210005	1.160.000,00 €
H47H20004330006	28.000,00 €
B87H20000210004	20.000,00 €
D13H19000960004	25.000,00 €
H87H20000130002	188.000,00 €
J77H18001750002	40.000,00 €
E53H19000690003	50.000,00 €
B67H19002250002	63.400,00 €
F83H19003620002	200.000,00 €
C37H21001310002	58.620,00 €
G87H21001340002	80.000,00 €
B67H21001320002	45.000,00 €
C67H21001490002	81.000,00 €
J27H21001170002	100.000,00 €
E67H21001350002	80.000,00 €
D97H21001490002	99.900,00 €
C37H21001320002	28.320,00 €
G53H19000850002	200.000,00 €
H43H19000610001	200.000,00 €
E73H19000900002	200.000,00 €
H73H19000800002	200.000,00 €
H47H19002150001	210.000,00 €
H83H19000810001	220.000,00 €



**Finanziato
dall'Unione europea**
NextGenerationEU

LOGO DELLA
REGIONE/
PROVINCIA
AUTONOMA



PROTEZIONE CIVILE
Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento della Protezione Civile

<i>CUP</i>	<i>Importo approvato</i>
B87H20010830002	300.000,00 €
F37H21002500002	300.000,00 €
E17H21002500001	500.000,00 €
E17H21002510001	500.000,00 €
B97H21002360002	500.000,00 €
B57H21005030002	300.000,00 €
F87H21010150003	600.000,00 €
G37H21032500003	400.000,00 €
B27H21006450002	300.000,00 €
J67H21007410005	250.000,00 €
F27H21007560003	250.000,00 €
G37H21032340003	300.000,00 €
G37H21032350003	700.000,00 €
B57H21004890002	250.000,00 €
C77H21001250001	310.000,00 €
B89J21024020005	400.000,00 €
H57H21005420001	350.000,00 €
E31B21004540002	504.000,00 €
G47H21058550006	307.000,00 €
B37H21007970001	1.200.000,00 €
J27H21006070002	850.000,00 €
D61J21000200001	170.000,00 €
D61J21000210001	120.000,00 €
D61J21000220001	100.000,00 €
D61J21000230001	250.000,00 €
I67H21004970002	406.500,00 €
B47H21006320001	150.000,00 €
H47H21004260001	223.164,60 €
H47H21004300001	200.000,00 €
D95F22000220001	180.000,00 €
E67H21005110006	77.500,00 €
B37H21007780002	120.000,00 €

<i>Totale approvato</i>	<i>73.989.664,60 €</i>
--------------------------------	-------------------------------

<i>CUP</i>	<i>Importo approvato</i>
H83H19000820001	250.000,00 €
E73H19000890002	280.000,00 €
F13H19001460002	300.000,00 €
F63H19001120002	300.000,00 €
B43H19001060002	300.000,00 €
F73H19001070002	325.000,00 €
E13H19000570001	600.000,00 €
C93H19000770001	1.000.000,00 €
B93H19000920002	1.000.000,00 €
H15J20000060001	2.758.019,07 €
G13H19000980001	6.500.000,00 €
C23H18000100002	32.000,00 €
G57H18001980002	170.000,00 €
C28B21000020002	200.000,00 €
F17H20005750002	100.000,00 €
F17H21001950002	100.000,00 €
G57H21001870002	200.000,00 €
C77H21000850002	145.000,00 €
C27H21000900002	150.000,00 €
H65H18000480001	3.600.000,00 €
G48B21000110002	250.000,00 €
J75H21000240002	100.000,00 €
F55H21000200001	1.200.000,00 €
D85H21000120001	250.000,00 €
H65H18000490001	600.000,00 €
H65H18000500001	740.000,00 €
G55H20000280002	400.000,00 €
J35H21000320002	1.500.000,00 €
F35H21000330002	850.000,00 €
F35H21000340002	50.000,00 €
H47H21000870002	170.000,00 €
H55H18000440002	900.000,00 €
B83H20000380001	80.000,00 €
F77J20000030002	398.000,00 €
F77J20000040002	172.600,00 €
F77J20000010002	336.000,00 €
F77J20000020002	100.000,00 €
C35H21000100002	130.000,00 €
C29J18000200002	760.000,00 €
C29J18000190002	230.000,00 €
C29J18000180002	50.000,00 €
C24J18000070002	800.000,00 €
D37H18002370002	53.021,20 €
D31D18000510002	79.459,12 €
G35H21000130002	72.000,00 €



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU

LOGO DELLA
REGIONE/
PROVINCIA
AUTONOMA



<i>CUP</i>	<i>Importo approvato</i>
G65H21000170002	400.000,00 €
C16F20000010002	55.000,00 €
I67H20002400002	50.000,00 €
I68C20000100005	50.000,00 €
I67H20002410005	25.000,00 €
I67H20002420005	33.138,25 €
I67H20002430005	150.000,00 €
I67H20002440005	21.337,80 €
G35D18000610003	115.000,00 €
B75H20000090002	360.000,00 €
B77H20015900002	270.000,00 €
B75B20003420002	20.000,00 €
C75B18001830002	250.000,00 €
G65H21000180002	540.000,00 €
J13D20001210001	140.000,00 €
J17H20001680001	500.000,00 €
G15H21000100002	370.000,00 €
E77G21000000001	1.102.600,00 €
C85H19000130002	75.000,00 €
C85H19000140002	40.000,00 €
I18C19000170002	100.000,00 €
H17H20004250002	50.000,00 €
F79J21002170002	240.000,00 €
F79J21002180002	120.000,00 €
G65H21000190002	800.000,00 €
F77H21001590002	180.000,00 €
G49J19001230001	30.000,00 €
F37H21002070002	50.000,00 €
E57H21001780002	38.330,80 €
I97H21001220002	150.000,00 €
G57H20000390001	120.000,00 €
E25H21000070001	50.000,00 €
E45H21000100001	150.000,00 €
E15H21000070001	50.000,00 €
E45H21000090001	100.000,00 €
C35H21000060001	250.000,00 €
I65H20000050002	200.000,00 €
E35H21000030002	150.000,00 €
J27H20001730002	110.000,00 €
E65H20000120002	48.000,00 €
E95H21000020002	200.000,00 €
G87H20001970002	150.000,00 €
B67H00000050002	53.000,00 €
E25H21000060002	200.000,00 €
C33H20000270002	133.650,00 €



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU

LOGO DELLA
REGIONE/
PROVINCIA
AUTONOMA



<i>CUP</i>	<i>Importo approvato</i>
C87H21000720002	250.000,00 €
B55H19000080001	300.000,00 €
D95H21000180002	1.000.000,00 €
J48C19000120002	70.000,00 €
H85H21000180002	50.000,00 €
F77H19004460002	150.000,00 €
B95H19000200001	807.000,00 €
B95H19000210001	1.463.500,00 €
B95H19000220001	1.675.500,00 €
B95H19000190001	300.000,00 €
E15H21000140001	400.000,00 €
E17H21000130001	2.835.975,73 €
<i>Totale approvato</i>	63.929.420,68 €